



Comune di Acquaro Provincia di Vibo Valentia

Piazza Guglielmo Marconi – 89832 – ACQUARO (VV) – Tel. 0963/353071 –

Fax 0963/354240 P.I.00313680795

Sito Web: <http://www.comune.acquaro.vv.it> e-mail: acquaro1@libero.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA SEDUTA : Pubblica Non Pubblica

SESSIONE : Ordinaria Straordinaria Urgente

Data **24/03/2017 n.4** CONVOCAZIONE : x 1° 2°

Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 13.30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	BARILARO GIUSEPPE	x		11	SILIPO COSMINA	x	
2	CIANCIO BRUNO	x					
3	ROSANO MICHELE	x					
4	STRAMANDINOLI ROCCO	x					
5	VARTULI RAFFAELE	x					
6	GALATI MARIA ANTONELLA	x					
7	SCARMOZZINO FRANCESCO	x					
8	LATASSA NAOMI		x				
9	CRUPI VINCENZO		x				
10	SCARMOZZINO FRANCESCO 72	x					

Presiede il Dott. Giuseppe Barilaro, nella sua qualità di SINDACO. Partecipa alla seduta la Dott.ssa Michela De Francesco, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n.9 consiglieri su n.11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta. Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- L'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n° 193 del 2016, convertito con legge n° 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n°639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 2 della legge n°689 del 1981;
- Entro trenta giorni dell'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- È opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- La definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Visto il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Visto l'art. 6-ter del decreto legge n° 193 del 2016, convertito con legge n° 225 del 2016;

Ritenuto di approvare la definizione la definizione agevolata per le sole entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n°267/2000 e s.m.i.;

All'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento come da allegato n° 1;
- 2) Di dare atto che la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016 sarà definita nel Regolamento di cui all'allegato 1;
- 3) Di estendere la definizione agevolata anche alle violazioni del codice della strada (multe stradali) non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016 che sarà definita nel regolamento di cui all'allegato 1;
- 4) Di definire una modulistica per le domande di accesso alla definizione agevolata in parola che dovrà essere predisposto dall'ufficio competente;
- 5) Di disporre che gli uffici competenti diano notizia dell'adozione del provvedimento entro 30 giorni mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- 6) Di delegare il responsabile dell'ufficio tributi alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione di uguale esito di quella precedente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Decreto legislativo 267/2000

COMUNE DI ACQUARO

Provincia di Vibo Valentia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.

SETTORE TRIBUTI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Acquaro li 21/04/2017

Il Responsabile del Servizio
Rag. Mariannina Imeneo

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".


Acquaro li 21/04/2017

Il Segretario Comunale
Avv. Michela De Francesco

► Il Presidente

► Il Segretario Comunale

Dott. Giuseppe Barilaro




Dott.ssa Michela De Francesco

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 03/04/2017



► Il Responsabile

Dott.ssa Michela De Francesco

ATTESTAZIONE


Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 03/04/2017




► Il Responsabile

Dott.ssa Michela De Francesco

[] originale [] copia conforme all'originale

Data 03/04/2017



► Il Responsabile

Dott.ssa Michela De Francesco



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE
INGIUNZIONE FISCALE**

ART. - 1 Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nell'art. 6-ter del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del D.L. 193/2016.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 6-ter del D.L. 193/2016, sono escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative al codice della strada, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 2.
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
5. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

ART.2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Acquaro, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART.3- Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, e al Concessionario, per le ingiunzioni emesse e notificate da quest'ultimo, a pena di decadenza, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.acquaro.vv.it, con apposita istanza redatta su modello che sarà pubblicato sul sito del comune entro 15 gg dall'approvazione del regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.

2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni: a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017

b) Con pagamento dilazionato in due rate: Rata 1 entro il 31 luglio 2017 Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a 1.500,00 euro comprensivi di interessi e sanzioni inclusi nel carico originariamente notificato: Rata 1 entro il 31 luglio 2017 Rata 2 entro il 31 ottobre 2017 Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a 5.000,00 euro, comprensivi di interessi e sanzioni inclusi nel carico originariamente notificato: Rata 1 entro il 31 luglio 2017 Rata 2 entro il 31 ottobre 2017 Rata 3 entro il 31 dicembre 2017 Rata 4 entro il 30 aprile 2018 Rata 5 entro il 30 settembre 2018

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

5. Il pagamento potrà essere eseguito sul conto corrente postale n° 263889- servizio tesoreria riscossione coattiva- intestato al Comune di Acquaro .

6. Il comune o il concessionario competente trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART.4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2016. In tal caso: a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese; b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati; c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

ART.5 - Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi

dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Il comune o il concessionario possono qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.

4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.

2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 30 Luglio 2017.

ART. 7- Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 2017.

2. Il termine di 60 giorni per la presentazione delle istanze di definizione agevolata decorrono dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale del Comune www.comune.acquaro.vv.it.

3. Il Comune e il concessionario adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.